SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008.

Disciplina del trasporto aereo di Stato . . . . Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 luglio 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le carte della fortuna on line» . . . . Pag. 5

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 31 luglio 2008.

Autorizzazione all'organismo CSQA Certificazione Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino» . . . . Pag. 7

DECRETO 1° agosto 2008.

Autorizzazione all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» . . . . Pag. 8

DECRETO 1° agosto 2008.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Gambellara» e approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 10

DECRETO 1° agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze» . . . . Pag. 12

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1° agosto 2008.

Modalità e modelli relativi alle domande di ammissione al finanziamento e alla rendicontazione delle iniziative promozionali, ai sensi delle legge 29 ottobre 1954, n. 1083 . . . Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni servizi dell'Ufficio provinciale di Lodi . . . . . . Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni ARG/gas 89-90-92/08; ENN 7-8/08; VIS 63/08; ARG/gas 94/08; ARG/elt 95/08; VIS 69/08; ARG/elt 97-98-99/08; ARG/gas 100/08.

Da 08A05904 a 08A05916

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008.

Disciplina del trasporto aereo di Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;

Vista la direttiva 21 novembre 2000 concernente «Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2001 «Del trattamento degli ex Presidenti della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare le modalità di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2007;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente «Disciplina del trasporto aereo di Stato»;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2007 e 28 gennaio 2008 concernenti «Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione;

Ritenuta la necessità di assicurare, mediante il trasporto aereo, il supporto necessario all'espletamento delle più elevate funzioni di Stato, di Governo, la salvaguardia della vita umana ed il soccorso dei cittadini, la tutela della sicurezza e la cura di rilevanti interessi pubblici in campo nazionale ed internazionale e di dovere, a tal fine, procedere all'adeguamento delle finalità e dei criteri di effettuazione del trasporto aereo di Stato onde conseguire il più alto livello di efficienza nell'impiego delle strutture e degli aeromobili ad esso dedicati;

Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato corrisponde alla finalità di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti delle Autorità di cui al comma 3 per consentire alle stesse di attendere più efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito.

2. Il trasporto aereo di Stato ha, inoltre, lo scopo di assicurare il trasporto sanitario di urgenza, di sicurezza e le altre forme di intervento ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

3. Il trasporto aereo di Stato è disposto, per le finalità di cui al comma 1, in favore delle seguenti Autorità:

a) Presidente della Repubblica;

b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

c) Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) Presidente della Corte costituzionale;

e) ex Presidenti della Repubblica.

4. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, può essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali, ove ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:

a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'efficace esercizio delle funzioni istituzionali;

b) non sono disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto compatibili con l'efficace svolgimento di dette funzioni.

5. La disposizione di cui al comma 4 può trovare applicazione ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.

Art. 2.

Trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza

1. Il trasporto aereo di Stato per ragioni sanitarie d'urgenza è disposto in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo ove si trovano la possibilità di assisterli adeguatamente.

2. Può essere autorizzato il trasporto sanitario d'urgenza anche quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo determinati ed improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di organi da trapianto o di personale sanitario per l'esecuzione dei trapianti stessi.

Art. 3.

Trasporto aereo per finalità di sicurezza

1. Al di fuori delle previsioni di cui all'art. 1, ferme le competenze del Ministero dell'interno, il trasporto aereo di Stato può essere effettuato per finalità di sicurezza, nei casi, con le modalità e sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 9, ove siano accertate l'inadeguatezza ovvero l'eccessiva onerosità, finanziaria od organizzativa, delle esistenti forme di trasporto alternative.

Art. 4.

Altre ipotesi di trasporto aereo di Stato

1. Altre forme di intervento possono riguardare cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all'estero, quando sussistano condizioni di grave disagio connesse a situazioni di malattia o calamità oppure altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali e alla cura degli interessi nazionali ne rendano necessaria la concessione per l'assenza di altre modalità di trasporto, pubblico o privato, idonee a soddisfare l'esigenza.

2. L'utilizzo degli aeromobili di Stato può essere altresì disposto in favore di Capi di Stato, alte Autorità estere ed esponenti di enti di grande rilevanza, anche internazionale, quando lo richiedano l'interesse nazionale e la cura dei rapporti internazionali nonché per gli incaricati di missioni a carattere straordinario da effettuarsi in rappresentanza del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Ammissione a bordo degli aeromobili di Stato

1. L'utilizzo del trasporto aereo di Stato è consentito esclusivamente alle personalità destinatarie del volo e ai componenti della delegazione della missione istituzionale espressamente indicati nella richiesta di cui all'art. 7.

2. È consentito in via del tutto eccezionale e previa rigorosa valutazione, l'imbarco di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa su indicazione dell'Autorità anche in relazione alla natura del viaggio, al rango rivestito dalle Personalità trasportate, alle esigenze protocollari ed alle consuetudini, anche di carattere internazionale.

3. Durante l'effettuazione del trasporto di cui all'art. 2 è ammessa la presenza a bordo, oltre al personale sanitario occorrente, di accompagnatori la cui assistenza sia ritenuta necessaria dalla Prefettura o dalla Rappresentanza diplomatica competente alla trattazione della richiesta.

Art. 6.

Criteri generali di concessione del trasporto aereo di Stato

1. Il trasporto aereo di Stato è, in ogni caso, concesso secondo criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse, previa rigorosa valutazione dell'impossibilità, dell'inopportunità o della non convenienza di ricorrere ad altri mezzi di trasporto, ovvero previa verifica delle specifiche esigenze di alta rappresentanza in relazione alla natura dell'evento.

2. Nell'ambito del trasporto aereo di Stato si considerano sempre prioritarie le esigenze del Presidente della Repubblica.

3. Le ulteriori valutazioni di priorità sono effettuate, in relazione alla disponibilità dei mezzi, sulla base della rilevanza degli impegni e del rango protocollare delle Autorità richiedenti.

Art. 7.

Modalità di presentazione delle richieste

1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalità rispettivamente previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché con attestazione, da parte degli organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 6. Le richieste sono altresì corredate dall'indicazione dei componenti della delegazione al seguito e delle altre persone eventualmente accreditate.

2. Le richieste sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e inoltrate, per il tramite del Segretario Generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a ciò delegato.

3. Salve le specifiche comunicazioni dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, in relazione a contingenti situazioni d'area, le richieste sono presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di preavviso e, per i trasporti all'estero, con i seguenti preavvisi:

a) almeno 3 giorni prima della prevista partenza per i Paesi dell'Unione europea;

b) almeno 5 giorni per i restanti Paesi europei ad eccezione della Russia per la quale occorrono non meno di 15 giorni;

c) almeno 3 giorni per i Paesi membri della NATO, ad esclusione degli Stati Uniti d'America per i quali occorre un preavviso di 4 giorni;

d) almeno 8 giorni per i voli diretti in America Latina;

e) almeno 15 giorni per i voli verso i Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania.

4. Le soste intermedie tra la sede istituzionale dell'Autorità e la sede della missione sono consentite solo in caso di necessità di scali tecnici, attestata dall'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.

5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella richiesta di cui al comma 1 può essere richiesta solo per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente all'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari per l'autorizzazione.

6. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte dalle prefetture all'Aeronautica militare che provvede direttamente alla loro trattazione secondo le procedure già in uso.

Art. 8.

Organizzazione

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento nonché la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato.

2. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari predispone gli strumenti di carattere normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessari per assicurare lo svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorità degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, civili o militari, impiegati per il conseguimento di finalità istituzionali.

Art. 9.

Aeromobili e strutture

1. Il trasporto aereo di Stato è effettuato impiegando:

a) in via primaria, gli appositi aeromobili acquisiti e gestiti dall'Aeronautica militare, avvalendosi anche delle relative strutture;

b) in via sussidiaria altri aeromobili militari, secondo l'accordo fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa citato in premessa.

2. In caso di indisponibilità degli aeromobili di cui al comma 1, è consentito impiegare aeromobili di Stato od equiparati ai sensi degli articoli 744 e 746 del codice della navigazione appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o comunque sulla base di specifiche intese fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni predette.

3. L'Aeronautica militare assicura, continuativamente nell'arco delle 24 ore, la disponibilità immediata di un idoneo velivolo per l'effettuazione del trasporto sanitario d'urgenza.

Art. 10.

Attribuzione della qualifica di volo di Stato

1. La qualifica di volo di Stato, ai fini delle normative comunitarie e internazionali, è attribuita ad aeromobili civili e militari con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione dell'art. 746 del codice della navigazione.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia non compatibili con la presente direttiva e, in particolare:

a) la direttiva 21 novembre 2000, «Disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie»;

b) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, «Disciplina del trasporto aereo di Stato»;

c) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2007, «Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa»;

d) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 2008, «Nuova disciplina del trasporto aereo di Stato. Direttiva sulla presenza a bordo di personale estraneo alla delegazione ma accreditato al seguito della stessa».

Roma, 25 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 110

08A06014

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le carte della fortuna on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le carte della fortuna on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta, a decorrere dal 25 agosto 2008 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le carte della fortuna on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Le carte della Fortuna on line», recanti i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Le carte della fortuna on line»);

il prezzo della giocata (euro 2,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco costituita, inizialmente;

in alto, dall'immagine di 22 carte (tarocchi) tra cui il giocatore ne dovrà scegliere, selezionandole, cinque; in basso, da un riquadro contenente 5 caselle;

successivamente alla avvenuta selezione delle 22 carte da parte del giocatore,

in alto, da una sezione, contraddistinta dalla scritta «Le carte della zingara», riportante l'immagine del dorso di cinque carte; in basso, da un sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue Carte» riportante l'immagine delle 5 carte precedentemente selezionate dal giocatore tra le 22 inizialmente presenti nell'area di gioco;

la visualizzazione grafica della giocata consistente nella scoperta, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3 de «Le carte della zingara» e alla comparazione con «Le tue carte»;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci on line»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Le carte della fortuna on line», pari ad euro 100.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono scegliere, selezionandole tra le 22 carte presenti in alto nell'area di gioco, cinque carte, che andranno a collocarsi nella sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue carte». Successivamente si devono scoprire, selezionandole, le «Le carte della zingara»

2. Se una o più de «Le tue carte» sono presenti ne «Le carte della zingara» si vincono i seguenti premi in relazione al numero delle carte rinvenute:

1 carta premio 2 €;

2 carte premio 4 €;

3 carte premio 10 €;

4 carte premio 50 €;

5 carte premio 100 €.

Inoltre, se una o più de «Le tue carte» sono presenti nella stessa collocazione de «Le carte della zingara», i premi conseguiti con tali carte si moltiplicano determinando, come indicato nella tabella, i seguenti premi:

1 carta nella stessa posizione: 2 €×2 = premio 4€;

2 carte nella stessa posizione: 4 €×5 = premio 20 €;

3 carte carte nella stessa posizione: 10 €×10 = premio 100€;

4 carte carte nella stessa posizione: 50 €×200 = premio 1.000€;

5 carte carte nella stessa posizione: 100 €×1.000 = premio 100.000€.

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

4. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

5. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

6. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 400.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 400.000 giocate, ammonta ad euro 546.750,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 70.000 premi di € 2,00;

n. 31.000 premi di € 4,00;

n. 4.000 premi di € 8,00;

n. 2.000 premi di € 10,00;

n. 800 premi di € 20,00;

n. 500 premi di € 50,00;

n. 300 premi di € 100,00;

n. 80 premi di € 200,00;

n. 35 premi di € 250,00;
n. 20 premi di € 500,00;
n. 5 premi di € 1.000,00;
n. 2 premi di € 10.000,00;
n. 1 premio di € 100.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio Premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario, 56/D - 00154, Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CARDUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 355

08A06039

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2008.

Autorizzazione all'organismo CSQA Certificazione Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 13 febbraio 2007 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Cipollotto Nocerino» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 25 marzo 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 656/2008 del 10 luglio 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino»;

Considerato che l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Cipollotto Nocerino» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato regolamento (CE) n. 656/2008 del 10 luglio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 13 febbraio 2007, all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Cipollotto Nocerino» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) 656/2008 del 10 luglio 2008.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06019

DECRETO 1º agosto 2008.

Autorizzazione all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mela Val di Non».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1665/03 della Commissione del 22 settembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2003, con il quale l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vincenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Considerato che il Consorzio di tutela della DOP Mela Val di Non ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Visto il decreto 25 settembre 2006 con il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto 16 ottobre 2003 è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Visto il decreto 11 gennaio 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello con nazionale con il decreto 11 gennaio 2008;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 luglio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1665/03 del 22 settembre 2003.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 11 gennaio 2008, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo dell'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Mela Val di Non», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla provincia autonoma di Trento.

Art. 9.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 10.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2008, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06018

DECRETO 1° agosto 2008.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Gambellara» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Gambellara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Veneto in data 28 marzo 2007, su istanza del Consorzio di tutela vini di Gambellara, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Recioto di Gambellara», per le tipologie di vino Recioto di Gambellara classico e Recioto di Gambellara spumante già previste nella denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara»;

Visto il parere favorevole della Regione stessa sulla richiesta di che trattasi;

Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Veneto per l'accertamento del «particolare pregio»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008.

3. Le tipologie dei vini a DOC «Gambellara» Recioto classico e «Gambellara» Recioto spumante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modifiche, devono intendersi revocate a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Recioto di Gambellara» DOCG.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Gambellara» Recioto classico e «Gambellara» Recioto spumante, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

All'allegato «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare:

«Recioto di Gambellara» classico;

«Recioto di Gambellara» spumante.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega.

I vigneti già iscritti al relativo albo alla data dell'approvazione del presente disciplinare sono idonei alla produzione dei vini Gambellara.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» è così delimitata: partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per Cà Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località di Cà Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le località Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello che raggiunge. Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le località Castelleto e Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in località Cà Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Cà Canton giungendo al bivio di Cà Maraschin. Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara. Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona fino a Val Busarello da dove si è partiti per la delimitazione della zona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Recioto di Gambellara» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, oppure a pergola trentina semplice o doppia od a pergoletta veronese mono o bilaterale aperta con fili trasversali di testata, con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui.

Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 40.000 gemme ettaro. È fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico, pari a 12,5 tonnellate, il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara», dopo aver operato la tradizionale cernita, non deve essere superiore a 6,25 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

I rimanenti quantitativi di uve, fino alla resa massima di 12,5 tonn/ha possono essere destinate alla produzione del vino denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico, se ne hanno le caratteristiche.

Il presidente della Giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate all'appassimento devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del «Recioto di Gambellara», dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14,00% vol.

Art. 5.

Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, lettera A del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Gambellara».

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che l'operazione di appassimento e vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata nonché nei comuni limitrofi.

L'appassimento delle uve può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico non deve essere superiore al 40%; la resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Spumante, non deve essere superiore al 50% comprensivi dei prodotti utilizzati per l'elaborazione dello spumante.

Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Spumante devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

Art. 6.

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Recioto di Gambellara» Classico:

colore: da paglierino a giallo dorato più o meno intenso con eventuali sfumature ambrate;

odore: intenso, profumo di frutta matura con eventuali sfumature di vaniglia;

sapore: caratteristico, armonico, tipico, amabile o dolce, con leggero retrogusto amarognolo, anche vivace come da tradizione, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui almeno 11,30 % in alcool effettivo;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

«Recioto di Gambellara» Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: da paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

odore: intenso, profumo di fruttato;

sapore: caratteristico, vellutato, armonico, fruttato, tipico, con eventuali sfumature di vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol di cui almeno 11,00% in alcool effettivo;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto minimo non riduttore dei vini di cui al presente disciplinare.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; esso non può essere immesso al consumo prima del 1º settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico deve essere confezionato in bottiglie di vetro di capacità massima di litri 1,5 chiusi con tappo, raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela, può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 3, 6, 9, 12 e 18.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
RECIOTO DI GAMBELLARA CLASSICO	A039	X	092	1	X	X	A	0	X
RECIOTO DI GAMBELLARA SPUMANTE	A039	X	092	1	X	X	B	0	X

08A06021

DECRETO 1º agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Breganze»;

Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini Doc Breganze, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze»;

Visto il parere favorevole della Regione stessa sulla richiesta di che trattasi;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 14 e 15 maggio 2008 e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata «Breganze», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze».

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Breganze» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

All'allegato «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Breganze» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

«Breganze» bianco, anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» rosso, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»;

«Breganze» Tai (da Tocai friulano), anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» Pinot bianco, anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» Pinot grigio, anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» Vespaiolo (da Vespaiola), anche nelle tipologie «superiore» e «spumante»;

«Breganze» Torcolato (da uve passite Vespaiola), anche nella tipologia «riserva»;

«Breganze» Chardonnay, anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» Sauvignon, anche nella tipologia «superiore»;

«Breganze» Pinot nero, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»;

«Breganze» Marzemino, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»;

«Breganze» Merlot, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»;

«Breganze» Cabernet Sauvignon, anche nelle tipologie «superiore» e «riserva»;

«Breganze» Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère), anche nelle tipologie «superiore» e «riserva».

Art. 2.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Breganze» con uno dei seguenti riferimenti Tai (da Tocai friulano), Pinot bianco, Pinot grigio, Vespaiolo (da Vespaiola - anche in versione spumante), Chardonnay, Sauvignon, Pinot nero, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère) devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le altre uve di altri vitigni di colore analogo non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Vicenza.

2. I vigneti delle varietà Cabernet franc e Carmenère devono essere iscritti in elenchi distinti per ciascuna varietà.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» bianco è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti in ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Tocai friulano (albo vino Tai) per almeno il 50%;

altre varietà a bacca bianca congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

4. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» rosso è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti in ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot per almeno il 50%;

altre varietà a bacca rossa congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato è il vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della varietà Vespaiola e che rispondono ai requisiti di cui all'art. 4, comma quarto.

Art. 3.

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze» in provincia di Vicenza comprende per intero i territori amministrativi dei comuni di: Breganze, Fara Vicentino, Molvena, ed in parte quelli dei comuni di: Bassano del Grappa, Lugo di Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo e Zugliano.

2. Tale zona è così delimitata: confine Nord: procedendo in senso orario da ovest verso est: capitello della «mare» da cui si parte in comune di Lugo a quota 397; confine comunale tra Salcedo e Lusiana fino al punto in cui detto confine raggiunge in località Ponte (quota 493) la strada provinciale Breganze-Lusiana; seguendo verso sud detta strada raggiunge il bivio di contrada Garibaldi a quota 205; qui giunta devia verso oriente e segue la strada comunale per Contrà Angonese, case Ronzani, capitello per Contrà Lazzaretti e fino quasi a case Salbeghi a quota 335 e di qui lungo la corrispondente Valletta scende a valle a quota 192 ed incontra il torrente Lavarda che segue da monte a valle fino al punto in cui coincide con l'inizio occidentale del confine comunale tra Molvena e Marostica; segue detto confine da ovest verso est fino al punto in cui interseca in corrispondenza della Cima d'Agù la strada comunale tra Marostica e Corsara; segue detta strada fino al Castello Superiore di Marostica (quota 243 e caposaldo di rilevazione trigonometrica). Di qui con linea retta scende nella retrostante Valle d'Inverno fino al bivio delle strade per Valle San Floriano e Vallonara. Segue quindi la strada per Valle San Floriano che oltrepassa e per seguire sempre la stessa strada fino a Valrovina e Caluga a quota 388. Da Caluga raggiunge le Case Vallison a quota 285 e di qui correndo lungo il corso d'acqua Vallison raggiunge il fiume Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo.

Confine orientale ed in parte sud-orientale: corrisponde con la sponda occidentale del Brenta dalla confluenza con il Vallison fino al ben noto ponte degli Alpini in Bassano.

Dal ponte degli alpini raggiunge attraverso la strada vecchia statale n. 248 che segue fino al ponte sul torrente Longhelle. Da qui corre lungo le strade esterne inferiore di Marostica e sempre procedendo verso occidente raggiunge la strada provinciale pedemontana da Marostica a Breganze; segue detta strada fino a Contrà Costa al Km 14 nel punto in cui è attraversata dal confine comunale tra Molvena e Pianezze che prende a seguire verso sud, proseguendo poi nella stessa direzione lungo la strada che conduce alla località Oppio Ovest sulla strada comunale per Villaraspa; di qui segue il torrente Ghebo da monte a valle fino al suo incontro con la strada comunale della Vaccaria in comune di Schiavon.

Di qui segue la stessa strada verso ovest fino ad incontrare il confine comunale tra Mason e Schiavon che segue fino al torrente Lavarda. Da qui corre da monte a valle lungo il suddetto torrente fino al suo incontro con la strada Ascaria in comune di Sandrigo. Segue verso ovest detta strada fino al suo innesto sulla strada da Maragnole a Sandrigo. Corre quindi lungo detta strada fino alla circonvallazione superiore del centro abitato di Sandrigo. Segue detta circonvallazione fino a raggiungere la statale n. 248 verso Vicenza, lungo la quale corre fino al ponte sull'Astico di Passo di Riva. Confine sud: inizia a Passo di Riva sulla sponda destra dell'Astico in corrispondenza del ponte omonimo e corre verso occidente in corrispondenza del confine comunale tra Montecchio Precalcino e Dueville. Segue detto confine fino a che incontra la strada fra Dueville e Levà.

Confine Ovest: dal punto di cui sopra il limite occidentale di zona segue la strada che da Dueville attraversa le località di Levà, Vignole, Osteria del Moraro, Madonetta fino al punto in cui raggiunge in località Cavallino la strada provinciale Breganze-Thiene. Di qui segue verso occidente quest'ultima strada fino al ponte sul torrente Igna. Corre quindi lungo il suddetto corso d'acqua da valle a monte fino al punto in cui l'Igna è attraversato dal confine comunale tra Sarcedo e Zugliano. Segue quindi detto confine in corrispondenza delle strade vicinali denominate Refosco Pescare (si tratta dell'antica strada da Zugliano a Thiene) fino allo sbocco del loro tratto terminale nella strada provinciale da Zugliano a Grumolo Pedemonte in prossimità della distilleria Zanin. Di qui corre verso occidente lungo la strada suddetta fino al bivio con la strada per Corone, Montecucco e Tigurio. Segue detta strada fino all'intersezione fra quota 223 e 249.

Segue quindi la linea retta fra l'intersezione di cui sopra la quota 249 e la quota 202 in prossimità del capitello di Villa di Sopra. Di qui corre lungo la strada per località Case Cornorotto e prosegue verso nord fino alla località Pompa in corrispondenza del punto in cui il confine comunale fra Lugo e Zugliano si immette nel torrente Astico. Segue quindi detto corso d'acqua da valle a monte fino al ponte in prossimità di località Vigne. Dal ponte sull'Astico passa al centro di Lugo e quindi corre lungo la strada comunale di Lugo alla località Mare e al relativo capitello donde si è partiti.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

3. È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

4. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:

Tipologia	Resa max uva t/Ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %vol
Cabernet	12	10,5
Cabernet Sauvignon	12	10,5
Cabernet franc	12	10,5
Carmenère	12	10,5
Pinot nero	12	10,5
Marzemino	12	10,5
Pinot bianco	12	10,0
Pinot grigio	12	10,0
Vespaiolo	12	10,0
Chardonnay	12	10,0
Sauvignon	12	10,0
Merlot	13	10,5
Tocai	13	10,0

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» e «rosso», nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.

Le uve destinate alla produzione dei suddetti vini, che intendano utilizzare la qualificazione aggiuntiva «superiore», devono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11% vol.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro di vigneti in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta della vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata «Breganze».

5. La Regione Veneto con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed alla camera di commercio competente per territorio.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento, la dove previsti, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con la zona medesima: Dueville, Lusiana, Pove del Grappa, Schiavon.

3. La tradizionale tipologia «Breganze» Torcolato è ottenuta dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia «Breganze» Vespaiolo fino ad un massimo del 65% della produzione ammessa ad ettaro.

4. La vinificazione di dette uve può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento, fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 14%. L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

5. La loro pigiatura deve avvenire entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

6. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

7. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad esclusione della tipologia Torcolato. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Per la tipologia «Torcolato» la resa massima dell'uva fresca in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore, in ogni caso, al 50%.

Per la tipologia «Torcolato» è ammessa in deroga una acidità volatile max di 25 meq/l.

La denominazione di origine controllata «Breganze» può essere utilizzata per produrre il vino Vespaiolo spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli spumanti.

Le operazioni di elaborazione del vino «Breganze» Vespaiolo spumante dovranno avvenire entro il territorio della Regione Veneto.

Art. 6.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Breganze» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Breganze» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: vinoso, delicatamente intenso;

sapore: rotondo, fresco, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00 % vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Breganze» rosso:

colore: rosso rubino vivo, anche intenso, eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico, talvolta erbaceo con profumo intenso e persistente;

sapore: armonico, di corpo, asciutto, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

12,00 % vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Breganze» Cabernet:

colore: rosso rubino scuro con riflessi granati;

odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

«Breganze» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico, più o meno erbaceo con profumo intenso e persistente;

sapore: asciutto, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

«Breganze» Pinot nero:

colore: rosso rubino con sfumature color mattone;

odore: profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Breganze» Marzemino:

colore: rosso rubino più o meno vivace;

odore: molto intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: vinoso, intenso e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Breganze» Merlot:

colore: rosso rubino vivo più o meno intenso; eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, di corpo, asciutto, robusto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

12,00 % vol per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

«Breganze» Tai:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato e tipico;

sapore: rotondo, fresco, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Breganze» Pinot Bianco:

colore: bianco paglierino chiaro;

odore: profumo delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico e vellutato, titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00 % vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Breganze» Pinot Grigio:

colore: dal paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi ramati;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Breganze» Vespaiolo:

colore: da paglierino a dorato, piuttosto carico;

odore: profumo intenso di fruttato, caratteristico;

sapore: pieno, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Breganze» Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: intenso, giustamente aromatico;

sapore: gradevolmente morbido, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Breganze» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, più o meno aromatico;

sapore: armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Breganze» Torcolato:

colore: da giallo oro a giallo ambrato carico;

odore: profumo intenso, caratteristico di miele e di uva passita;

sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato, deciso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;

zuccheri riduttori: minimo 35 gr/l;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

«Breganze» Vespaiolo spumante:

colore: giallo paglierino brillante con spuma persistente;

aroma: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: pieno, rotondo, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

zuccheri riduttori: fino a 35 gr/l.

Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto - per i vini di cui ai presente disciplinare - i limiti, sopra indicati, per l'acidità totale minima e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

1. La qualificazione aggiuntiva «superiore», da sola, può essere utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze» bianco, rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino, Merlot, Tai, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Vespaiolo, Chardonnay e Sauvignon.

2. La qualificazione aggiuntiva «riserva», da sola, può essere utilizzata dai vini a denominazione di origine controllata «Breganze» rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino, Merlot e Torcolato immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a due anni con decorrenza dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato non può essere immesso al consumo prima del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

4. Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» designati con le menzioni aggiuntive «superiore» o «riserva» e per la tipologia Torcolato è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa.

5. È vietato usare insieme alla denominazione di origine controllata «Breganze», qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», e similari.

6. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

7. È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località - comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

1. Per i vini a denominazione di origine controllata «Breganze» designati con la menzione aggiuntiva «riserva» all'atto dell'immissione al consumo è obbligatorio confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacità massima di litri 5, ed è fatto divieto l'uso di chiusure tipo a corona, a strappo, a vite o simili.

2. Per il vino a denominazione di origine controllata «Breganze» Torcolato, è obbligatoria l'immissione al consumo unicamente in bottiglie di vetro, fino alla capacità massima di litri 5, e chiuse unicamente con tappi raso bocca.

3. Tuttavia per le tipologie con la menzione riserva e la tipologia Breganze Torcolato è consentito l'utilizzo del tappo a vite esclusivamente per il confezionamento in recipienti di capacità fino a litri 0,250.

4. Ai soli fini promozionali i vini di cui all'art. 1 possono essere confezionati in contenitori della capacità di litri 6,000, 9,000 e 12,000.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
BREGANZE BIANCO	B054	X	888	1	X	X	A	0	X
BREGANZE BIANCO SUPERIORE	B054	X	888	1	B	X	A	0	X
BREGANZE CABERNET	B054	X	CAB	2	X	X	A	0	X
BREGANZE CABERNET FRANC	B054	X	042	2	X	X	A	0	X
BREGANZE CABERNET RISERVA	B054	X	CAB	2	A	X	A	1	X
BREGANZE CABERNET SAUVIGNON	B054	X	043	2	X	X	A	0	X
BREGANZE CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B054	X	043	2	A	X	A	1	X
BREGANZE CABERNET SAUVIGNON SUPERIORE	B054	X	043	2	B	X	A	0	X
BREGANZE CABERNET SUPERIORE	B054	X	CAB	2	B	X	A	0	X
BREGANZE CARMENERE	B054	X	336	2	X	X	A	0	X
BREGANZE CHARDONNAY	B054	X	298	1	X	X	A	0	X
BREGANZE CHARDONNAY SUPERIORE	B054	X	298	1	B	X	A	0	X
BREGANZE MARZEMINO	B054	X	144	2	X	X	A	0	X
BREGANZE MARZEMINO RISERVA	B054	X	144	2	A	X	A	1	X
BREGANZE MARZEMINO SUPERIORE	B054	X	144	2	B	X	A	0	X
BREGANZE MERLOT	B054	X	146	2	X	X	A	0	X
BREGANZE MERLOT RISERVA	B054	X	146	2	A	X	A	1	X
BREGANZE MERLOT SUPERIORE	B054	X	146	2	B	X	A	0	X
BREGANZE PINOT BIANCO	B054	X	193	1	X	X	A	0	X
BREGANZE PINOT BIANCO SUPERIORE	B054	X	193	1	B	X	A	0	X
BREGANZE PINOT GRIGIO	B054	X	194	1	X	X	A	0	X
BREGANZE PINOT GRIGIO SUPERIORE	B054	X	194	1	B	X	A	0	X
BREGANZE PINOT NERO	B054	X	195	2	X	X	A	0	X
BREGANZE PINOT NERO RISERVA	B054	X	195	2	A	X	A	1	X
BREGANZE PINOT NERO SUPERIORE	B054	X	195	2	B	X	A	0	X
BREGANZE ROSSO	B054	X	999	2	X	X	A	0	X
BREGANZE ROSSO RISERVA	B054	X	999	2	A	X	A	1	X
BREGANZE ROSSO SUPERIORE	B054	X	999	2	B	X	A	0	X
BREGANZE SAUVIGNON	B054	X	221	1	X	X	A	0	X
BREGANZE SAUVIGNON SUPERIORE	B054	X	221	1	B	X	A	0	X
BREGANZE TAI	B054	X	235	1	X	X	A	0	X
BREGANZE TAI SUPERIORE	B054	X	235	1	B	X	A	0	X
BREGANZE TORCOLATO	B054	X	263	1	X	X	A	0	X
BREGANZE TORCOLATO RISERVA	B054	X	263	1	A	X	A	1	X
BREGANZE VESPAIOLO	B054	X	263	1	X	X	A	0	X
BREGANZE VESPAIOLO SPUMANTE	B054	X	263	1	X	X	B	0	X
BREGANZE VESPAIOLO SUPERIORE	B054	X	263	1	B	X	A	0	X

08A06022

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2008.

Modalità e modelli relativi alle domande di ammissione al finanziamento e alla rendicontazione delle iniziative promozionali, ai sensi delle legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»);

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»);

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni, che destina anche le provvidenze stabilite dalla «legge» ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente il procedimento e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», con il quale sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento, con provvedimento del direttore generale per la promozione degli scambi, occorre definire, per l'anno 2009, i modelli per la domanda di ammissione al finanziamento e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2009;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, i contributi di cui alla legge n. 1083/54 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.

2. Ai fini della presente circolare si intende di rilievo nazionale l'attività promozionale volta a rafforzare il Made in Italy all'estero, ovvero volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative comunitarie e nazionali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli enti, le associazioni di emanazione del sistema produttivo ed imprenditoriale, nonché le Camere di commercio italo - estere iscritte all'Albo di cui all'art. 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che presentino un programma promozionale da realizzare nel corso del 2009, cui partecipino imprese associate dislocate in più regioni, previa specifica approvazione del Ministero.

2. I soggetti beneficiari devono realizzare attività promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese e svolgere attività senza scopo di lucro. Per attività senza scopo di lucro si intende il divieto di distribuire utili ai soci, anche in caso di scioglimento.

3. Tali requisiti devono espressamente risultare nello Statuto del proponente alla data di scadenza della presentazione della domanda e devono essere posseduti ininterrottamente sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma, a pena di esclusione dal contributo.

4. Non sono ammissibili domande presentate da regioni, province, comuni e camere di commercio, industria e artigianato nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attività promozionale.

5. Sono altresì esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro attività in ambito comunale, provinciale e regionale e le Onlus.

Art. 3.

Domanda di ammissione al finanziamento

1. Le domande di finanziamento, da presentare in bollo, sono redatte secondo lo schema di cui al modello allegato A e sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti ai sensi dell'art. 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nel medesimo modello A.

2. Qualora un soggetto beneficiario realizzi direttamente le azioni promozionali previste nel programma, può avvalersi di una società di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, è la società di servizi a presentare la domanda di finanziamento dichiarando di agire in nome e per conto del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.

3. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2008. Le domande spedite successivamente a tale data, ai sensi del regolamento, sono irricevibili. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

4. Le domande pervenute prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono inammissibili.

Art. 4.

Presentazione del programma promozionale

1. Alla domanda di finanziamento deve essere, altresì, unito un prospetto riepilogativo (Allegato B «Schema programma») del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.

2. Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nel Modello Allegato C («Scheda-progetto») e deve essere corredato da un piano analitico delle spese (Allegato Modello C bis).

3. Ad ogni scheda-progetto devono essere acclusi in originale i preventivi di spesa, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera, in cui sono indicate le spese riferite alle singole azioni al netto di imposta. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di fare eseguire le azioni dai medesimi soggetti.

4. Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, al momento di presentazione della domanda, il costo dei progetti potrà essere presentato in forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente. I preventivi originali dovranno comunque essere presentati prima dell'approvazione della domanda.

5. Gli allegati B (formato Word), C (formato Excel) e C bis (formato Excel) devono essere trasmessi anche in formato elettronico su floppy disk, CD o pen-drive USB. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it.

Art. 5.

Ammissibilità del programma promozionale

1. Per essere ritenuto ammissibile al finanziamento, il programma promozionale deve:

avere validità tecnico-economica. La validità tecnico-economica è valutata anche in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle caratteristiche del soggetto proponente;

risultare coerente con le Linee d'indirizzo per l'attività promozionale 2009;

essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;

riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;

risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.

2. È considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite.

3. A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili:

a) organizzazione e partecipazione a Fiere estere (in Paesi UE è consentita solo l'organizzazione del «Punto Italia»);

b) partecipazione a Fiere internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il Calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni consultabile al sito www.regioni.it);

c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi relativi alle imprese associate partecipanti all'evento, repertori, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo, ecc., redatti in lingua anche estera sia su supporto cartaceo che informatico (le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo);

d) campagne pubblicitarie all'estero e su media esteri (riviste, radio e televisione);

e) incontri con operatori e giornalisti esteri, workshop, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari;

f) corsi di formazione professionale ed educational per operatori esteri;

g) apertura di un nuovo sito internet anche in lingua estera (non sono ammessi meri aggiornamenti, variazioni e ristrutturazioni).

4. Per rendere più efficace l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno dell'attività promozionale, non sono considerati ammissibili i progetti che nello stesso

paese e per lo stesso settore, riproducono o si pongano in alternativa a quelli realizzati dall'ICE o dall'ENIT/Agenzia per il turismo con finanziamento pubblico.

5. Qualora un medesimo progetto sia autonomamente presentato da più soggetti, il Ministero può finanziare unicamente il progetto più valido tecnicamente, ai sensi del precedente comma 1, ovvero condizionare l'approvazione ad una collaborazione tra i soggetti per l'integrazione dei progetti.

6. Non sono ammissibili progetti per i quali sia stato richiesto il sostegno a valere su altri strumenti gestiti dal Ministero o dall'ICE.

7. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2009.

Art. 6.

Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. In linea generale sono ammissibili solo le spese vive direttamente connesse con la componente promozionale dei progetti. A titolo esemplificativo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) affitto area espositiva (non ammissibile per eventi fieristici in Italia; ammissibile per una superficie non superiore a 100 mq - Punto Italia - nei paesi UE);

b) trasferta all'estero (viaggio, vitto, alloggio) solo per massimo due funzionari del soggetto proponente in concomitanza di eventi, ove partecipi il soggetto beneficiario con uno stand;

c) progettazione degli allestimenti, di design, di consulenza per gli allestimenti (per le Fiere internazionali in Italia limitatamente ad aree destinate ad iniziative di immagine collaterali); noleggio beni strumentali; acquisto beni di consumo e servizi per allestimenti; spese di spedizione e trasporto allestimenti;

d) pubblicità in lingua estera;

e) stampa e pubblicazione in lingue estere;

f) traduzioni e interpretariato;

g) progettazione del sito web (solo per nuovi siti); registrazione del dominio (solo per i nuovi siti); spese di web-marketing;

h) affitto sale per incontri fra imprenditori italiani ed esteri, workshop, conferenze, seminari; allestimento sale e noleggi attrezzature;

i) onorari per docenti (secondo i tariffari previsti dall'UE) e spese di trasferta all'estero e dall'estero (viaggio, vitto e alloggio) per gli stessi;

j) accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi specifici;

k) coffee break, buffet in occasione di specifici eventi (conferenze stampa, seminari ecc.), in particolare riferiti a degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri.

2. Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti tipologie di spese: ricerche di mercato, costi interni (ore/uomo e stipendi personale interno, ammortamenti ecc.); oneri finanziari, per fideiussioni o assicurazioni; spese di consulenza per la preparazione del programma, per la presentazione della domanda al Ministero, per il coordinamento del programma o di singoli progetti; imposte e tasse; acquisto o affitto di beni immobili (salvo per gli spazi direttamente adibiti agli eventi e per una congrua durata rispetto agli stessi); acquisto di beni strumentali; apertura uffici di rappresentanza all'estero; forniture di beni e servizi necessari al normale funzionamento dei soggetti partecipanti al progetto.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese riferite a singole imprese.

Art. 7.

Risultati attesi

1. Il programma promozionale, di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalità di misurazione, gli indicatori ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. Si intendono per:

indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti (ad esempio il numero di imprese che si rivolgono per la prima volta ad un dato mercato o iniziativa, il numero di accessi al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);

valore atteso (standard da indicare a preventivo): il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto (ad esempio il numero atteso di nuove imprese che si ritiene di coinvolgere, il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari);

valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto .

2. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.

Art. 8.

Approvazione del programma promozionale

1. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2009.

2. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 31 marzo. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.

Art. 9.

Menzione del co-finanziamento

1. Le iniziative del programma promozionale approvato a valere sulla legge 1083/54 devono menzionare espressamente il sostegno ministeriale evidenziando la dicitura «con il co-finanziamento del Ministero dello sviluppo economico» e riportarne il logo.

Art. 10.

Modifiche al programma promozionale

1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative.

2. Il programma promozionale già presentato potrà essere successivamente integrato con nuovi progetti o azioni solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati non oltre il 30 giugno 2009 ed in ogni caso almeno trenta giorni prima della loro esecuzione. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 11.

Concessione e misura del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del «regolamento», la misura del finanziamento non può eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora la maggioranza delle imprese associate e beneficiarie delle azioni promozionali abbia sede nei territori delle Regioni ex Obiettivo 1 (Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna).

2. La determinazione del contributo spettante a ciascun organismo è effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.

3. Il Ministero provvede alla emanazione dei singoli decreti di concessione del finanziamento, in base al programma promozionale approvato e successivamente alla effettiva assegnazione dei fondi al Ministero.

4. Qualora l'intero programma promozionale o singoli progetti ricevano finanziamenti da altri enti pubblici, il Ministero terrà conto di tali contributi al fine di assicurare il rispetto dei suddetti limiti percentuali di contribuzione.

5. Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e quote di partecipazione, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma. Tali introiti devono essere dichiarati e detratti anche se percepiti da soggetti collegati al proponente, qualora siano direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative oggetto del co-finanziamento.

Art. 12.

Liquidazione ed erogazione del finanziamento

1. La liquidazione del finanziamento avviene a consuntivo in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, il Ministero:

esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;

valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

esclude le spese non ammissibili.

2. L'erogazione del finanziamento, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione. Per una sollecita erogazione del finanziamento, i richiedenti devono indicare con precisione gli estremi bancari necessari per l'accreditamento.

3. Ai sensi della vigente normativa anti-mafia, i soggetti beneficiari di contributi di importo superiore a 154.937 euro sono tenuti a presentare la relativa certificazione, in corso di validità, su richiesta del Ministero.

Art. 13.

Presentazione della rendicontazione

1. Come previsto dall'art. 3 del «regolamento», entro i 3 mesi successivi dall'esecuzione dell'intero programma promozionale approvato, salvo proroghe da richiedere tempestivamente al Ministero, il beneficiario deve presentare la relazione sulla esecuzione del programma approvato e il rendiconto delle spese secondo i Modelli Allegati D, E, F, e G.

2. La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (Allegato D), di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati (Allegato E) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato F).

3. Gli allegati D, E, F, G devono essere inviati anche in formato elettronico su floppy disk o CD. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it

4. Il rendiconto deve essere redatto seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

5. Il rendiconto deve specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie e finanziamento concesso dal Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto beneficiario trasmetterà al Ministero, per ogni progetto, la distinta delle fatture quietanzate, con indicazione dell'importo pagato effettivamente al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalità di pagamento, sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato G), in forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge 197/1991 e successive modificazioni) per gli importi superiori a 12.500 euro non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (banca, numero e data del bonifico).

7. Per gli importi inferiori a 12.500 euro, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere le copie conformi delle fatture debitamente quietanzate.

8. La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al co-finanziamento. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni richieste dal Ministero entro i termini indicati nelle relative richieste.

Art. 14.

Ispezioni e verifiche

1. Tutta la documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere conservata presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in caso di eventuali controlli, anche successivamente all'erogazione del contributo.

2. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione del contributo, controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

3. In caso di dichiarazione mendace e falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, decade dall'ammissibilità al beneficio e l'Amministrazione si riserva di non accogliere successive domande.

Art. 15.

Reperimento delle fonti normative e dei modelli

1. I testi delle fonti normative, i modelli di domanda e gli schemi approvati per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo il percorso «Finanziamenti/Finanziamenti per l'internazionalizzazione/Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (Capitolo A)».

Art. 16.

Come contattare il Ministero

1. L'Ufficio incaricato della gestione del finanziamento è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. Gli operatori possono contattare l'ufficio ai recapiti indicati in calce e fissare eventuali appuntamenti. In particolare, gli operatori che vogliano conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato nella comunicazione di avvio del procedimento e comunicazioni successive.

Indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma - Fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it

Dirigente:

Coordinatrice: sig.ra Paola Bastianelli: 0659932503 - p.bastianelli@mincomes.it

Incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Carla Andreozzi - Tel. 06-59932544 - c.andreozzi@mincomes.it

sig.ra Patrizia De Cristofaro - Tel. 06-59932621 - p.decristofaro@mincomes.it

sig.ra Francesca Di Marco - Tel. 06-59932556 - f.dimarco@mincomes.it

Art. 17.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserito nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.mincomes.it

Roma, 1° agosto 2008

Il direttore generale: CAPRIOLI

MODELLO A

MARCA DA BOLLO (€ 14,62)

Schema di domanda in bollo

Al MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per la Promozione degli Scambi
Divisione III
Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Il sottoscritto……………… nato a ………………… il ………………, residente in ……….. …………, nella qualità di legale rappresentante di ……………………………………… (se Società di servizi scrivere "in nome e per conto di Associazione, Ente, Istituto"……..) avente sede legale in …………………… sede amministrativa in …………………… …Telefono n. …………….. Fax n……………… sito web…………… e-mail…………….. codice fiscale e/o partita IVA …………..

chiede

un co-finanziamento sulle spese necessarie per eseguire il programma promozionale 2009 di rilievo nazionale di cui agli allegati B, C e C bis, composto di n. ……progetti.

Inoltre, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

- Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge 1083/54 e normativa di attuazione (istituto, ente, associazione - o società di servizi -).
- Attesta la regolarità della documentazione allegata alla presente domanda e si impegna a restituire il finanziamento ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.
- Trasmette, per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, la seguente documentazione:
    1. Statuto *(se non già in possesso del Ministero) o eventuali variazioni*;
    2. Atto costitutivo *(se non già in possesso del Ministero) o eventuali variazioni*;
    3. Composizione degli organi *(se non già in possesso del Ministero) – o eventuali variazioni*;
    4. Bilancio relativo all'esercizio precedente;
    5. Elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, numero telefonico, sede e settore merceologico;
    6. Relazione sulle attività svolte nell'anno 2008;
    7. Programma promozionale 2009;
    8. Agevolazioni pubbliche ricevute.
    9. (in caso di presentazione della domanda da parte della *società di servizi)* mandato conferito dalla associazione, ente o istituto ad agire in nome e per proprio conto
- Allega altresì tutti i modelli previsti dalla circolare per la descrizione del programma debitamente compilati, in formato cartaceo ed elettronico, e sottoscritti, nonché tutti i preventivi o autocertificazioni relativi ai costi delle azioni;
- Indica le seguenti coordinate bancarie per l'accredito del contributo: cod. ABI…….. cod. CAB…………. IBAN……………. BANCA……….Città………
- intestato a……………………..
- Indica quale referente per i rapporti con il Ministero il/la………………… recapiti (telefono, Fax, e-mail)

Data, ………

Firma (leggibile) del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MODELLO B

Sintesi programma promozionale 2009

Nome del soggetto proponente	Eventuale nome del soggetto attuatore	Numero del progetto	Denominazione del progetto	Luogo e data di svolgimento	Paese	Settore merceologico *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	Costo del progetto *(importi al netto di IVA)*	Costo totale del programma	Introiti del progetto e/o altri contributi pubblici
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO C

Scheda concernente i progetti promozionali da realizzare nel 2009

PROGETTO N………
DENOMINATO …………..

COMPOSTO DI N………AZIONI

Compilare sinteticamente ciascuno dei seguenti paragrafi seguendo l'ordine della numerazione:

1. Scelta del mercato estero (*motivi, scopi*)………………………………………..
2. Settore merceologico (*barrare con una X un solo settore pertinente e utilizzare gli stessi settori per il riepilogo – allegato B*)

Agro-alimentare	▢
Casa - arredo	▢
Chimica-farmaceutica	▢
Elettronica/ICT	▢
Moda-persona	▢
Meccanica/Trasporti	▢
Servizi	▢
Tempo libero	▢
Turismo	▢
Plurisettoriale	▢

eventualmente specificare ulteriori dettagli sul settore……………..

3. Descrizione del progetto
4. Indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, da utilizzare per valutare i risultati promozionali da conseguire (*indicatori e valori attesi come previsti dalla Circolare all'art. 7*)
5. Descrizione delle azioni da attuare con indicazione dei tempi, dei luoghi, dei modi e delle risorse da impiegare
6. Costo totale del progetto EURO ……………………..al netto di IVA;
7. Piano analitico delle spese (Modello C bis) riferite alle singole azioni del progetto al netto di IVA o di imposta equivalente vigente all'estero, corredato dei preventivi, controfirmato dal legale rappresentante
8. Prospetto del piano di copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, delle risorse acquisite dall'esterno (introiti collegati all'iniziativa) e degli eventuali finanziamenti pubblici
9. Elenco delle imprese - associate e non – che partecipano al programma (*specificare se tutte le imprese partecipanti hanno sede nelle Regioni Puglia , Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna*)
10. Il sottoscritto……., consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti dichiara … che il presente progetto (o alcune azioni)………. Sono/non sono state presentate ad altri enti per l'ottenimento di altri incentivi pubblici (*in caso affermativo precisare quali*)

Data, …………….

Firma del Legale Rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n .445)

MODELLO C bis

Piano analitico delle spese per progetto

PROGETTO N.

Denominazione	**Descrizione del bene da fornire**	**Quantità/ Altri dettagli**	**Importo in Euro al netto di IVA**	**Preventivi (*)**
Descrivere	Riportare le azioni proposte per ciascuna azione		riportare totale parziale	Indicare il riferimento al preventivo collegato
Totale progetto			Totale	

ESEMPIO di tipologia d'azione	ESEMPIO di descrizione dell'azione	ESEMPIO del dettaglio dell'azione	ESEMPIO	ESEMPIO
Denominazione	**Descrizione del bene da fornire**	**Quantità/ Altri dettagli**	**Importo in Euro al netto di IVA**	**Preventivi (*)**
Partecipazione a fiera all'estero	Acquisizione spazio espositivo	Mq ....xxxxxx - Euro a mq ..yyy	xxxxyyyyy	Bianchi SpA - n.....del .....
	Allestimento	Euro a mq. .....xyxyxy	zzzzzww	Gialli Spa - n....del......
	Interpretariato	n.ro interpr.xxxxx - n.ro gg...****	#########	Neri Spa n. del...
	Viaggio e soggiorno personale impegnato	(max 2 - data viaggio A/R - n.ro gg permanenza	xyxyxyxyx	Rossi SpA n. ..... del .....
Sito Internet	Creazione sito WEB	caratteristiche e dettagli tecnici	#########	Verdi Srl. n. .... del .....
Realizzazione, stampa e distribuzione cataloghi	Predisposizione e stampa catalogo (in lingua)	n. copie	xyxyxyxyx	Tupini Srl. n. .... del .....
	Pubblicità su stampa estera	indicazione testate e numero inserzioni	zzzzzww	Neruda SpA n. ... del ....
Seminari / Workshop	Invito operatori esteri (tipologia invitati, paese, tipo ospitalità offerta)	riportare periodo e numero	zzzzzww	Piano Srl... n...... del ...
	Affitto sala per incontri		xcvxcvxcv	Rocchi SpA n. ...del ....
	Stampa programma invito		xcvxcvxcv	Grigi SpA n. ... del ....
Altro	descrivere		xcvxcvxcv	Preventivo n. ...del ....

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

(*) ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto può essere basato su una realistica previsione in forma di *autocertificazione*, ai sensi del DPR 28 DICEMBRE 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della società.

MODELLO D

Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione e
Schema di relazione sull'esecuzione del programma 2009

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la Promozione degli Scambi
Divisione III
Viale Boston, 25- 00144 Roma

Il sottoscritto ……………………………………….., nato a …………….., il…………… e residente in ……………., via ………………………., cap ……….in qualità di legale rappresentante dell'organismo (definire se ente, istituto, associazione o *società di servizi operante in nome e per conto di* ……..)……………..con sede legale in ……………., Via ………………………………….. n…………. cap………, in riferimento alla liquidazione del co-finanziamento approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n…. del …. di Euro ……………….., comunica che al fine dell'erogazione del finanziamento le coordinate bancarie sono le seguenti:
ABI……………,CAB …………………, IBAN ………………….. BANCA……….. CITTA'
CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA ……………………….

Inoltre, il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445,

dichiara:

- che la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione fa riferimento a documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo, anche successivamente all'erogazione del contributo
- che la fornitura dei servizi e dei beni da parte di terzi è stata pagata a saldo e che sulla stessa non sono stati praticati sconti od abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato;
- che per lo stesso programma sono/non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Riferisce:

sulla realizzazione del programma denominato ……………………., composto di n. ….. progetti …………………………………(segue illustrazione del programma realizzato);
e allega le schede informative dei progetti (Allegati E, F e G anche in formato elettronico) ed il prospetto delle spese sostenute.

Data, ………

Firma leggibile del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MODELLO E

Sintesi del consuntivo del programma promozionale realizzato nel 2009

Nome del soggetto proponente	**Eventuale nome del soggetto attuatore**	**Numero del progetto**	**Denominazione del progetto**	**Paese**	**Settore merceologico** *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	**Costo del progetto approvato con Decreto di Impegno n°….**	**Costo del progetto a consuntivo** *(importi al netto di IVA)*	**Costo totale del programma a consuntivo**	**Introiti del progetto e/o altri contributi pubblici**
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO F

Scheda informativa concernente i progetti realizzati nel corso dell'anno 2009
(una per ogni progetto)

PROGETTO N…………
DENOMINATO …………..

COMPOSTO DI N……….AZIONI

Compilare nell'ordine ciascuno dei seguenti paragrafi numerati:
1. Attuazione delle azioni (illustrare, modi, luoghi e tempi)
   ……………………………………………………………………………
2. Risultati raggiunti a fronte dell'attuazione della realizzazione dei progetti (come indicato dall'art..7) ……………………………………………..

Indicatori scelti per la misurazione dei risultati	Valori attesi a preventivo (standard)	Valori effettivi realizzati

Altri risultati ottenuti…………………………

3. Spese sostenute Totale Euro ……………….. ripartite per ciascuna azione (da riepilogare in tabella a consuntivo analoga al Modello C bis presentata a preventivo);

	Spese Sostenute al netto di IVA	Introiti (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.)	Altri apporti di terzi	Altri contributi pubblici
Azione n.				
Azione n.				
Totale				

Data, ………

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)
……………………………………

MOD. G

Distinta delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale 2009

Numero del progetto	**Azioni** Riportare le azioni approvate per ciascun progetto	**Spese approvate** Riportare, per ogni voce di spesa approvata, i relativi importi	**Spese sostenute** Riportare, per ogni voce di spesa, i costi effettivamente sostenuti	**Estremi delle fatture/ricevute fascali di supporto**					**Data e modalità di pagamento (Banca, numero e data del bonifico)**
Progetto 1				*Fornitore del bene o servizio*	*Fattura n. ...del...*	*Importo lordo*	*IVA*	*Importo netto*	*Estremi bonifico bancario (per le fatture di importo superiore a euro 12.500)*
Totale parziale									
Progetto 2									
Totale parziale									
n. Progetti…									
TOTALE GENERALE									

*Indicare le voci di spesa in EURO, se in valuta indicare anche il cambio

NB: Le fatture/ricevute fiscali non possono essere sotituite da estratti conto, carte di credito, assegni ecc.

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art 38 del DPR 445/2000)

08A06023

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni servizi dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 2843 del 22 luglio 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 22 luglio 2008, con il seguente svolgimento;

servizi di pubblicità immobiliare: visure e certificazioni dalle ore 9 alle ore 11,30;

accettazione formalità dalle ore 10 alle ore 12,30;

servizi catastali: sportelli Docfe/Pregeo dalle ore 10,30 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle OO.SS. provinciali, tenutasi dalle ore 9 alle ore 10,30 seguita da un presidio davanti alla Prefettura fino alle ore 12, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 1564 del 30 luglio 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 22 luglio 2008 con il seguente svolgimento:

servizi di pubblicità immobiliare: visure e certificazioni dalle ore 9 alle ore 11,30;

accettazione formalità dalle ore 10 alle ore 12,30;

servizi catastali: sportelli Docfe/Pregeo dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 agosto 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A06020

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-196) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00